

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA  
PROVINCIA DI PISA**



**CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA SITUATI NELLA  
FRAZIONE DI PONTEGINORI**

### **Art. 1 – Caratteristiche degli impianti**

Gli impianti, come indicati nella planimetria allegata al presente capitolato, si compongono di:

- n. 1 piscina aperta per le attività sportive e ricreative con annesso bar ristoro e pista da ballo comprensiva di palco
- n. 2 spogliatoi per atleti e utenti in genere con annessi servizi, n. 1 spogliatoio per gli arbitri con annessi servizi e n. 1 locale infermeria, a servizio della piscina comunale
- n. 1 campo di calcio e spogliatoi
- n. 1 campo di calcetto
- n. 1 campo da tennis
- n. 1 campo polivalente
- n. 1 locale deposito
- n. 1 piazzale a area verde ad uso polivalente funzionale al complesso impiantistico
- un'area stand e un'area a verde perimetrale ai vari impianti.

### **Art. 2 – Affidamento della gestione**

L'affidamento della gestione degli impianti avviene secondo quanto disposto dalle norme del DLgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) relative alle concessioni di servizi pubblici contenute nella Parte III del Codice, dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 21 del 27/02/2015 e dal regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 20/11/2009.

Il Soggetto Gestore risponde verso il Comune di Montecatini Val di Cecina, assumendone la completa responsabilità, della corretta gestione degli impianti e del comportamento del proprio personale e degli ospiti, e si impegna, inoltre, a segnalare per iscritto ogni difetto di funzionamento al Comune, che potrà sospendere l'uso delle strutture e dettare le prescrizioni del caso.

Il Soggetto Gestore è altresì responsabile verso il Comune del comportamento delle Associazioni alle quali viene assegnato l'uso degli impianti.

### **Art. 3 - Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni cinque decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e con scadenza al 30/04/2028.

Il concessionario, peraltro, si impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un nuovo Concessionario, a proseguire il servizio nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente capitolato per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Al concessionario è richiesto l'espletamento di un periodo di prova della durata di mesi sei ed inoltre la sottoposizione ad ulteriore periodo di prova di uguale durata nel caso in cui vengano a mutare gli organi direzionali del concessionario medesimo in pendenza del rapporto concessorio.

### **Art. 4 – Modalità di gestione oneri a carico dell'Ente Gestore**

Il concessionario si assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione degli impianti e a mantenerli in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantirne la piena funzionalità ed efficienza. In particolare è richiesta al concessionario la prestazione dei seguenti servizi:

- Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e di frequenza pubblica, piscina, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza degli impianti. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
- Vigilanza e custodia dell'area per assicurare l'integrità dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti. Il personale addetto a tali mansioni deve essere istruito sui divieti, limitazioni e comportamenti durante l'utilizzo dell'impianto, dei servizi e degli spazi da parte dell'utenza. Il personale di custodia dovrà inoltre garantire la sicurezza delle persone, in caso di emergenza, secondo quanto previsto dall'apposito piano, redatto

## ALL. "C"

dall'Amministrazione Comunale.

- Manutenzione ordinaria (anche di natura preventiva) delle strutture impiantistiche, murarie e metalliche presenti nell'impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:
  - Riparazione e sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni vari).
  - Riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie.
  - Riparazioni di attrezzature sportive e macchine ed attrezzi da lavoro.
  - Tinteggiature interne.
  - Riparazione di infissi e serramenti.
  - Riparazione di componenti elettrici in avaria (cambio lampade, interruttori, punti presa ecc.).
  - Manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici.
  - Trattamento delle acque (con riferimento alla piscina).
  - Approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'area. Il gestore è tenuto inoltre ad acquistare le attrezzature ed i beni strumentali utili al buon funzionamento degli impianti.
  - Provvedere a tutti gli adempimenti ed ai compiti previsti dal D.LGS 81/08, e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
  - Fornire il locale infermeria di farmaci, di materiale medicamentoso in stato di funzionalità.
  - Effettuare i test necessari a verificare il corretto funzionamento del defibrillatore. Manutenzione ordinaria e straordinaria e il corretto utilizzo del defibrillatore posto in dotazione agli impianti.

Nel periodo di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati da parte del concessionario tutti quegli interventi di manutenzione che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura dell'impianto dovrà essere sottoposto a concordato con l'Ufficio Tecnico del Comune.

- Manutenzione ordinaria del verde e dell'area circostante gli impianti sportivi. L'area dovrà essere mantenuta in modo consono al pubblico utilizzo ed al decoro degli impianti e l'attività dovrà essere comprensiva di:
  - Pulizia dell'area dai rifiuti abbandonati
  - Taglio dell'erba nelle aree verdi
  - Pulizia delle aree pavimentate.
- La custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto.
- L'assistenza ai bagnanti e in generale agli utenti fruitori degli impianti sportivi
- L'organizzazione delle attività sportive negli impianti dati in concessione
- La fornitura degli arredi agli impianti sportivi
- La manutenzione ordinaria e straordinaria e il corretto utilizzo del defibrillatore posto in dotazione agli impianti
- Il pagamento del canone annuo eventuale sulla base delle risultanze degli atti di gara.
- Il pagamento dei canoni di luce, acqua e gas così come disciplinato nell'atto di convenzione che sarà stipulata tra l'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore.
- La stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi, per responsabilità civile, per danni alle strutture anche derivanti da atti vandalici.

### **Art. 5 - Oneri a carico del Comune**

L'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione che richiedano attrezzature particolari, non facilmente recuperabili dal gestore, e/o derivanti dall'usura nel tempo delle strutture stesse, anche su segnalazione del gestore nonché alle riparazioni di danni causati dall'utilizzo della struttura da parte del Comune e delle scuole.

### **Art. 6 – Calendario di utilizzo**

Il Soggetto Gestore si impegna ad utilizzare direttamente gli impianti sportivi affidati al fine di assecondare, soddisfare e

ALL. "C"

possibilmente sviluppare la pratica sportiva, avendo riguardo ai diversi aspetti della domanda sportiva: promozione, formazione, attività agonistica sportiva, attività sportiva ricreativa e di mantenimento.

Il Soggetto Gestore dovrà impegnarsi a garantire l'utilizzo degli impianti da parte di tutte le associazioni richiedenti che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo sviluppo della pratica sportiva non a fini di lucro, dando la priorità alle associazioni sportive operanti sul territorio comunale.

Il Soggetto Gestore dovrà impegnarsi a garantire il seguente calendario minimo di apertura degli impianti:

- Piscina comunale: n. 75 giorni consecutivi;
- Con riferimento al complesso impiantistico comunale: n. 180 giorni di apertura.

#### **Art. 7 – Utilizzo dell'impianto da parte di Associazioni**

Il Soggetto Gestore, fatta salva la priorità per le attività proprie, e secondo quanto stabilito dall'art. 6 deve concedere a terzi (associazioni, persone, gruppi, ecc.) l'uso degli impianti, dietro corresponsione di una tariffa stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale e percepita dal Soggetto Gestore.

Tale tariffa dovrà essere versata anche nel caso in cui il richiedente decida di non utilizzare la struttura richiesta e assegnata fatto salvo i casi in cui la struttura non sia utilizzabile per cause di forza maggiore.

Dovrà essere garantito l'uso gratuito dell'impianto per le attività scolastiche comunali e per attività e iniziative dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 – Assegnazione degli spazi di gioco**

Il Soggetto Gestore provvederà ad assegnare gli spazi e a determinare gli orari di utilizzo delle associazioni richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. presenza nell'impianto nell'anno sportivo precedente
2. anni di presenza sul territorio con continuità dall'anno precedente
3. tipo di associazione
4. numero di atleti che utilizzano la struttura iscritti all'associazione
5. partecipazione a campionati agonistici ufficiali
6. tempo di richiesta di utilizzo nella stagione agonistica
7. richieste per utilizzo multiplo
8. richieste per singole iniziative
9. richieste per attività extra-sportive.

Le associazioni che confermano la presenza dell'anno precedente senza variazione di orario dovranno avere comunque priorità nella stesura del nuovo calendario.

La priorità in base al tipo di associazione dovrà essere la seguente:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche
- Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro
- Enti di Promozione Sportiva
- Discipline Sportive Associate
- Federazioni Sportive Nazionali
- Associazioni ed Enti
- Privati.

Nell'eventualità del cambio durante l'anno sportivo del Soggetto Gestore verrà garantito invariato il calendario di utilizzo della struttura fatto salvo le ore a disposizione del Soggetto Gestore che potranno essere occupate dal gestore stesso secondo le proprie necessità o ridistribuite ad altri.

#### **Art. 9 – Modalità di utilizzo**

Le associazioni assegnatarie sono tenute a:

- registrare il proprio utilizzo nell'apposito registro orario delle presenze, ad eccezione del caso in cui l'accesso è soggetto all'acquisto del biglietto di ingresso.

## ALL. "C"

- registrare eventuali anomalie o danneggiamenti rilevati prima dell'inizio dell'attività e quelli eventualmente accaduti durante lo svolgimento.
- far accedere all'interno dell'impianto gli atleti, e i soggetti eventualmente autorizzati, nei tempi immediatamente precedenti l'inizio dell'attività per le necessità di spogliatoio (minimo 15 minuti).
- far accedere gli stessi di cui sopra solo ed esclusivamente in presenza del tecnico o dirigente responsabile
- lasciare l'area di attività al preciso scadere dell'orario assegnato.
- assicurarsi che i propri atleti non ingombrino totalmente lo spogliatoio in modo da garantire l'uso rotativo, e provvedano alle proprie necessità igieniche in tempi rapidi.
- provvedere a montare e smontare le attrezzature necessarie al proprio utilizzo, ad eccezione di quelle comuni.
- assicurarsi che l'utilizzo delle attrezzature e della struttura avvenga secondo i normali codici di comportamento atti a tutelare la conservazione del bene e l'incolumità dei presenti.
- garantire per tutto quanto possa accadere, per conto dei propri affiliati ed autorizzati.
- chiedere autorizzazione preventiva per tutte quelle modifiche all'impianto o alle attrezzature, sia permanenti che temporanee, al Soggetto Gestore che nel caso informerà gli uffici comunali.
- ripristinare tutte le strutture eventualmente rimosse o rese non agibili in modo che la struttura risulti normalmente utilizzabile per le attività possibili

In particolare:

- gli atleti e gli addetti all'impianto sportivo devono utilizzare calzature idonee alla tipologia impiantistica
- Tutti gli altri presenti, la cui presenza non prevede l'accesso all'area delle attività, devono utilizzare esclusivamente i camminamenti comuni per spostarsi all'interno dell'impianto.

### **Art.10 – Uso impianto per attività extrasportive**

Il Comune potrà chiedere l'uso dell'impianto, o frazione di esso, sia interni che esterni, per attività sportive straordinarie o extra sportive. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tutte le aree ed attrezzature, di proprietà del Comune, richieste dagli organizzatori a cui è stato concesso, da parte del Comune, l'uso degli impianti. Detti organizzatori hanno comunque l'obbligo di rispettare le norme d'uso contenute nel presente capitolato.

Il Comune potrà altresì richiedere l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate dallo stesso. L'impianto dovrà comunque essere ceduto in forma gratuita, mentre i costi relativi al personale di custodia e le pulizie saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto nella misura stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Il Soggetto Gestore dovrà istruire gli utilizzatori sulle modalità di utilizzo dell'impianto del quale rimarrà in ogni caso responsabile di usi inappropriati o danneggiamenti. Il Soggetto gestore potrà assegnare l'impianto ad associazioni o privati esclusivamente per attività di carattere sportivo.

### **Art. 11– Controllo**

Il Comune di Montecatini Val di Cecina si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Il Gestore è autorizzato dal Comune a:

- Esercitare per proprio conto, il controllo su tutto quanto relativo all'utilizzo.
- Intervenire nei confronti degli inadempienti
- Riconoscere titolare della responsabilità del comportamento dei presenti il singolo soggetto ed il responsabile del gruppo e/o dell'organizzazione assegnataria;
- Richiedere l'intervento della Forza Pubblica nei casi di grave e reiterata inadempienza
- Esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi di necessità.

ALL. "C"

### **Articolo 12– Corrispettivo della gestione**

Il corrispettivo della gestione sarà costituito esclusivamente dai proventi che al concessionario potranno derivare dalle tariffe come definite al successivo articolo 14, dai proventi della pubblicità di cui all'art. 16, dalla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 17.

### **Articolo 13– Canone annuale**

Il concessionario è tenuto al pagamento dell'eventuale canone annuale offerto in sede di partecipazione a gara e comunque non superiore ad € 500,00. Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Montecatini Val di Cecina con le seguenti modalità:

l'importo del canone annuo sarà versato in una unica rata entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

### **Articolo 14 – Tariffe**

Le tariffe massime praticabili dal Concessionario sono quelle approvate dalla Giunta Comunale in vigore al momento di adozione dell'avviso della presente selezione come di seguito indicate:

#### **IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ERNEST SOLVAY" – PONTEGINORI**

##### **PISCINA COMUNALE**

<b>Tipo di ingresso</b>	<b>Non residente</b>	<b>Residente</b>	<b>Non residente Socio</b>	<b>Residente Socio</b>
Giornaliero	12	9	10	8
Ridotto *	5			
50% del prezzo (dalle ore 16.00)	6	4,5	5	4
n. 10 ingressi	90	70	80	60
n. 20 ingressi (CUMULATIVI)	150			
Abbonamento singolo stagionale	160	100	140	80
Abbonamento ** familiare stagionale	260	170	230	150
Gratuito	Bambini fino a 6 anni, persone diversamente abili, soggetti individuati dal Comune			

Lettoni a pagamento: €. 2 ciascuno.

\* (ragazzi 6/12 anni e ultra 65enni) \*\* (famiglia composta da coniugi o conviventi, figli under 18, figli maggiorenni e/o altre persone fiscalmente a carico)

#### **ORARI DI APERTURA DELLA PISCINA**

Giorni feriali 10.00 – 19.30

Sabato, Domenica e Festivi 10.00 – 20.00

Possibilità di apertura anche nelle ore notturne con comunicazione preventiva al Comune.

**L'Ingresso alla Pista dei Tigli "Cristian Ghilli" è gratuito salvo quanto di seguito previsto in caso di feste organizzate**

Prezzo forfettario per Feste private (compleanni/ricorrenze ecc.):

ALL. "C"

### RESIDENTI

EURO 60,00 IN ORARIO DIURNO; EURO 100 IN ORARIO NOTTURNO; EURO 180 IN ORARIO NOTTURNO CON PISCINA APERTA IN ESCLUSIVA ALLA FESTA

### NON RESIDENTI

EURO 80,00 IN ORARIO DIURNO; EURO 120 IN ORARIO NOTTURNO; EURO 200 IN ORARIO NOTTURNO CON PISCINA APERTA IN ESCLUSIVA ALLA FESTA

## TENNIS

### PERIODO ESTIVO

#### (SENZA COPERTURA)

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| • NON RESIDENTI      | € 10,00 OGNI ORA |
| • RESIDENTI          | € 7,00    “ “    |
| • NON RESIDENTI SOCI | € 8,00    “ “    |
| • RESIDENTI SOCI     | € 6,00    “ “    |

### PERIODO INVERNALE

#### (CON COPERTURA)

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| • NON RESIDENTI      | € 14,00 OGNI ORA |
| • RESIDENTI          | € 10,00    “ “   |
| • NON RESIDENTI SOCI | € 12,00    “ “   |
| • RESIDENTI SOCI     | € 9,00    “ “    |

### PREZZI PER INGRESSO UNICO PARTITE DI CAMPIONATO 3<sup>A</sup> CATEGORIA

#### IL PREZZO APPLICATO SARA' QUELLO INDICATO DALLA FIGC

Il Soggetto Gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie - preventivamente comunicate all'amministrazione comunale - tese a incentivare l'utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.

La tariffa di ingresso comprende l'accesso e la fruizione degli impianti o area di attività assegnati, i servizi di supporto (spogliatoi, servizi igienici, docce) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato ove prevista.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono rimosse ad esclusiva cura del Soggetto Gestore.

ALL. "C"

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il Soggetto Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà sottoporre all'esame del Comune le proposte di modifica delle tariffe ritenute più idonee ad ottimizzare la gestione, sviluppare e potenziare l'offerta della struttura. Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate al competente ufficio comunale e potranno essere applicate solo successivamente alla formale approvazione da parte dell'amministrazione comunale.

Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditte abilitate che garantiscano le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

#### **Articolo 15 - Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti**

Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che, con riferimento all'anno precedente, evidenzia:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti;
- le ispezioni ed i controlli periodici degli impianti effettuati in osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti
- i dati numerici relativi all'utenza che ha frequentato l'impianto, suddivisi per mese e per tipologia di attività;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione.

#### **Articolo 16 – Pubblicità**

Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume e non dovranno essere visibili dall'esterno dell'impianto.

E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. Il concessionario si assume ogni onere in merito alle norme ed ai regolamenti in materia di imposta sulla pubblicità, nonché alla corretta installazione e sicurezza del materiale pubblicitario.

#### **Articolo 17 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Il gestore, oltre all'utilizzo dell'esercizio di somministrazione posto a servizio degli impianti sportivi in oggetto, nel caso lo ritenga utile, potrà attivare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici e previa autorizzazione del Comune.

#### **Articolo 18 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

In particolare fanno carico al concessionario gli obblighi e gli adempimenti, ivi compresi gli adeguamenti di strutture ed impianti eventualmente necessari, previsti dalla seguente normativa:

- Dlgs. n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/07 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" come modificato dal D.M. 06/06/2005;
- D.P.G.R. 05/07/2016 n 42/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27/02/2015 n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
- D.M. 10/03/1998, D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e quant'altro vigente in materia di norme antincendio;
- LRT n 8/2006 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio" e Regolamento di attuazione approvato con DPGR n 23/R/2010

ALL. "C"

- Il Concessionario si obbliga altresì ad osservare, per quanto applicabile, quanto previsto dall'art. 23 bis e 24 della L.R.T. 13/07/2007 n. 38.

**Art. 19 – Tutela della riservatezza**

Il concessionario adotterà le misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali e/o sensibili di cui entrerà in possesso.

**Art. 20 – Decadenza – Sospensione – Revoche**

L'assegnazione d'uso potrà essere revocata, sospesa al Soggetto Gestore, e alle associazioni assegnatarie per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare.

**Art. 21 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Pisa.

**Art. 22 - Spese contrattuali**

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del concessionario.

**Art. 23 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.